



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 102 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942, n.327;

Visti gli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328;

Visto il D.Leg.vo n. 165 del 30/3/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 14 della legge 84/94, come modificato dalle leggi n. 647/1996 e 186/2000;

Visto il Regolamento del servizio di rimorchio nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure, approvato con D.M. 16.11.2003;

Vista la nota prot. n.13258 del 23 agosto 2013 con la quale il Capo del Compartimento Marittimo di Savona ha avviato l'istruttoria per la modifica degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento;

Vista la nota prot. n.17950 del 19 novembre 2013, con la quale la Capitaneria di Porto, esperita l'istruttoria di rito, ha trasmesso il nuovo testo degli articoli in questione per la prevista approvazione;

Vista la nota prot.n.M_IT/PORTI/13947 del 18 dicembre 2014, di questo Ministero, concernente alcune osservazioni e modifiche da apportare al testo del Regolamento;

Vista la nota prot.n.02.02.19/1258 del 28 gennaio 2024 con la quale la Capitaneria di Porto di Savona ha ritrasmesso il nuovo testo del Regolamento per la prevista approvazione;

DECRETA:

E' approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, il "Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure" nel testo predisposto in data 24 gennaio 2014 dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona, allegato al presente decreto.

Roma, 12 FEB 2014

Il Direttore Generale
Dott. Cosimò Catiendo



CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA SAVONA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL
COMPENSORIO PORTUALE DI SAVONA – VADO LIGURE.

Art. 1

Ambito di applicazione

Nella rada del porto di Savona e nella rada di Vado Ligure il servizio di rimorchio è esercitato su concessione rilasciata ad un unico concessionario dal Capo del Compartimento Marittimo, ai sensi dell'art. 101 del Codice della Navigazione.

Il presente regolamento definisce le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della legge 28 gennaio 1994, n° 84, l'Autorità Marittima ha facoltà di disciplinare, anche temporaneamente, l'obbligatorietà del servizio con apposito provvedimento.

L'ambito che forma oggetto della concessione del servizio di rimorchio è quello del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure e la fascia di mare di un miglio di ampiezza, antistante la costa, compresa tra Capo di Albisola ed il Capo di Vado.

L'uso di rimorchiatori da parte delle navi è facoltativo salvo i casi in cui l'Autorità Marittima ne ordini espressamente l'impiego.

Gli armatori o i loro raccomandatari che intendano ordinare operazioni di rimorchio devono farne preventiva richiesta al concessionario, specificando lo scopo e le modalità del rimorchio richiesto.

Art. 2

Caratteristiche della concessione

L'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio assentito dal Capo del Compartimento Marittimo, con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento al Codice della Navigazione, deve in particolare indicare:

- a) il numero, il nominativo e le caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio;
- b) il limite entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio ed il massimo tonnellaggio da rimorchiare;
- c) la durata della concessione;

- d) il numero e le caratteristiche del rimorchiatore da adibire al servizio di guardia, sia di giorno che di notte;
- e) la misura del canone annuo e quella della cauzione;
- f) il domicilio del concessionario;
- g) l'impegno specifico da parte del concessionario di attenersi alle prescrizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia;
- h) le condizioni particolari cui eventualmente è sottoposta la concessione.

L'assentimento della concessione è subordinata, oltre che alla prova che i rimorchiatori soddisfino alle vigenti norme di legge e di regolamento, al versamento da parte della società concessionaria del canone annuo, nella misura stabilita dal Capo del Compartimento Marittimo nell'atto di concessione, ed al versamento della cauzione il cui importo non potrà essere inferiore a due annualità del canone.

Il canone può essere ridotto o escluso totalmente, a norma dell'art. 139 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, oltre a quelle previste dagli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione, ritenute utili dal Capo del Compartimento Marittimo per la sicurezza e il servizio del porto.

Art. 3

Caratteristiche dei rimorchiatori adibiti

Nell'ambito della zona in concessione, il servizio di rimorchio delle navi è esclusivamente espletato dai rimorchiatori della società concessionaria.

Le caratteristiche ed il numero dei rimorchiatori indicati nell'atto di concessione sono considerate quelle minime da mantenere per l'intera durata dell'atto stesso.

Il servizio di rimorchio deve essere effettuato con non meno di 5 (cinque) rimorchiatori in concessione aventi le seguenti caratteristiche minime:

- n° 1 di potenza non inferiore a 2000 Hp;
- n° 2 di potenza non inferiore a 2500 Hp;
- n° 2 di potenza non inferiore a 3000 Hp.

Tali rimorchiatori resteranno vincolati al servizio di rimorchio per l'intera durata della relativa concessione e potranno essere sostituiti, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, solo da rimorchiatori superiori per caratteristiche tecniche.

Due dei suddetti rimorchiatori debbono comunque essere in possesso del Certificato di Classe, rilasciato da Ente riconosciuto che li abiliti alla Navigazione Internazionale Lunga.

Almeno uno dei rimorchiatori deve essere classificato FFQ-1.

Tutti i rimorchiatori dotati delle apparecchiature radio prescritte dalla vigente normativa in relazione al tipo di navigazione cui la nave è abilitata.

Tre delle suddette unità devono essere dotate di propulsione azimutale bielica.

Art. 4
Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario deve dotare tutti i rimorchiatori di un adeguato numero di cavi, da usare in caso di rimorchio di navi ed aeromobili sinistrati, di almeno un cavo metallico fornito di gancio a scocco ad una estremità, da usare in caso di rimorchio di navi incendiate, di almeno un penzolo di 10 cm. di circonferenza con redancia guarnita, destinata ad essere incocciata al gancio degli aeromobili eventualmente da rimorchiare, e di una rete parascintille permanente al fumaio.
- 2) Il concessionario deve disporre di una attrezzatura portatile per il taglio di catene o per altre emergenze, con fiamma ossidrica o con apparecchiatura elettrica. Il concessionario deve attrezzare i rimorchiatori da adibire eventualmente al servizio di assistenza alle navi incendiate o altrimenti sinistrate, dotandoli di pompa di esaurimento o di allagamento di sufficiente portata, con relativo corredo di spingarde e manichette, oltre a quanto altro prescritto dall'Ente riconosciuto (almeno uno classificato FFQ – abilitato ad operare in vicinanza a navi incendiate).
- 3) Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, il concessionario deve tenere un rimorchiatore di guardia pronto a muovere a richiesta delle navi ed ogni qualvolta la Capitaneria di Porto lo richieda per eventuale necessità relative alla sicurezza del porto e delle navi in esso ormeggiate.
- 4) Tale rimorchiatore deve tenere acceso a riva, durante tutta la notte, un segnale di riconoscimento costituito da due segnali rossi sistemati in varea del pennoncino dell'albero principale visibile per un arco di 360°.
- 5) I nomi dei marittimi preposti al comando dei rimorchiatori scelti liberamente dal concessionario, devono essere comunicati alla Capitaneria di Porto.
- 6) L'esercente deve, altresì, designare un responsabile a terra del servizio.
- 7) Il predetto responsabile è tenuto ad adempiere agli ordini dell'Autorità Marittima per quanto concerne l'impiego dei rimorchiatori.
- 8) I rimorchiatori che per qualsiasi causa siano posti anche temporaneamente fuori servizio, devono essere sostituiti, qualora la Capitaneria di Porto ne ravvisi la necessità, con altre unità riconosciute idonee dall'Autorità predetta.
- 9) La società concessionaria dovrà organizzare i turni dei rimorchiatori da sottoporre agli ordinari lavori di manutenzione (carenaggio, revisione apparato motore) in modo da essere in grado di garantire comunque il normale servizio.
- 10) I rimorchiatori devono sostare, di norma, alle banchine loro destinate dall'Autorità Portuale di Savona, banchine rientranti nella più ampia localizzazione della stazione rimorchiatori. In particolare, al fine di garantire maggiormente la sicurezza delle navi ormeggiate ai terminali petroliferi ed alle banchine di Vado Ligure, almeno due

rimorchiatori dovranno stazionare alle banchine loro destinate dalla stessa Autorità Portuale, costituenti la stazione rimorchiatori secondaria di quel bacino portuale.

- 11) Tutti i rimorchiatori in servizio devono essere in perfetta efficienza e pronti a muovere per rispondere a qualsiasi chiamata da parte dell'Armamento o dell'Autorità Marittima.

Art. 5

Rimorchio di galleggianti

I galleggianti adibiti ai servizi di carico e scarico delle merci ed ai lavori portuali, possono anche essere rimorchiati da piccoli rimorchiatori addetti a tale speciale servizio nell'interno del porto, purchè muniti della prescritta autorizzazione.

Detti galleggianti possono anche essere rimorchiati dai rimorchiatori del concessionario del servizio di rimorchio.

Art. 6

Modifiche alla concessione e/o al presente regolamento

Quando risulti necessario per lo sviluppo del traffico, o per le sue mutate esigenze, modificare il numero o la potenza dei rimorchiatori in servizio o modificare le loro dotazioni e prestazioni, il Capo del Compartimento Marittimo, dopo aver acquisita l'intesa dell'Autorità Portuale, nonché il parere delle Associazioni nazionali rappresentative dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, inviterà, con motivata indicazione, il concessionario a provvedervi entro un congruo termine al fine di assicurare al servizio la massima efficienza.

In caso di inadempienza si procederà alla risoluzione del rapporto di concessione mediante provvedimento di decadenza.

Art. 7

Cause di decadenza

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di servizio di rimorchio, ed in particolare di quella comminata dall'art. 1171 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento Marittimo può dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) per mancata esecuzione, nei termini assegnati, dagli obblighi e dagli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti;
- b) per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- c) per omesso pagamento del canone quando il concessionario non ne sia stato espressamente esentato a norma del precedente art. 2;
- d) per mancato adeguamento del concessionario all'invio ad esso rivolto dall'Autorità Marittima di provvedere entro un congruo termine di tempo,

alle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico;

- e) per aver distolto senza preventivo assenso dell'autorità marittima i mezzi vincolati al servizio di rimorchio;
- f) per mancata presentazione della documentazione necessaria per la verifica biennale delle tariffe, nei termini di cui alla circolare ministeriale prot. n° DEM3/1589, del 17 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

Prima di dichiarare la decadenza, il Capo del Compartimento Marittimo, fisserà il termine entro il quale il concessionario possa presentare le sue deduzioni.

Col decreto di decadenza può essere disposto l'incameramento di tutta o parte della cauzione.

Art. 8

Tariffe ed orari del servizio di rimorchio

L'orario normale diurno del servizio di rimorchio è quello compreso tra le ore 06,00 e le ore 17,00, mentre per orario notturno si intende quello compreso tra le ore 17,00 e le ore 06,00.

Le tariffe del servizio di rimorchio sono stabilite dal Capo del Compartimento a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione, ed in coerenza con i principi di cui all'art. 14 comma 1bis della legge del 28/01/1994 n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni; le tariffe dovranno essere determinate in conformità al principio di corrispettività del servizio, in ragione della sua durata su base oraria e dei costi del medesimo comprovati dalla società concessionaria.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le suddette tariffe.

Art. 9

Atti di concessione contrastanti con il presente Regolamento

Gli atti di concessione in corso che eventualmente risultino, anche in parte, in contrasto con le presenti norme regolamentari, devono essere opportunamente modificati, mediante rilascio di atti suppletivi.

Savona, 24 GEN. 2014



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI SAVONA
Capitano di Vascello (CP)
Enrico MORETTI